

REGOLAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLA LUISS GUIDO CARLI

Art. 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento, in conformità a quanto previsto dallo Statuto di autonomia della LUISS Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli e, in particolare dall'art. 17, disciplina l'organizzazione dell'attività del nucleo di valutazione e il suo funzionamento.

Art. 2

Composizione, nomina, durata e rinnovo

Il nucleo è composto da professori dell'Ateneo e da esperti esterni. Il senato accademico stabilisce il numero dei componenti del nucleo di valutazione, garantendo l'equilibrio tra la componente accademica e la componente esterna.

Il comitato esecutivo, su proposta del direttore generale, sentito il senato accademico, nomina i componenti e il presidente del nucleo.

I componenti del nucleo ricevono un mandato di durata triennale e non possono essere confermati per più di una volta consecutivamente.

Qualora taluno dei componenti si dimetta, o comunque in qualsiasi altro modo cessi l'esercizio delle sue funzioni non portando a termine il proprio mandato, il comitato esecutivo, su proposta del direttore generale, sentito il senato accademico, provvede tempestivamente alla sostituzione. Il componente subentrante rimane in carica per lo scorcio di mandato.

Art. 3

Compiti e finalità

Nel rispetto della l. 24 dicembre 1993, n. 537 e della l. 19 ottobre 1999, n. 370, il nucleo di valutazione opera in posizione di autonomia, svolgendo funzioni propositive, di verifica e di consultazione in materia di valutazione della didattica, della ricerca, dei servizi e di ogni altra attività gestita dall'Ateneo.

In particolare il nucleo:

- a. promuove le misure, gli strumenti, e le indagini mirate a valutare la didattica, la ricerca e i servizi e ogni altra attività gestita dall'Ateneo;
- b. cura la predisposizione di dati e informazioni che possono risultare utili agli organi di governo dell'Università;
- c. fornisce agli organi di governo dell'Università qualsiasi parere che gli venga richiesto in materia di valutazione, nonché le proprie indicazioni per il miglioramento dell'efficienza, dell'efficacia e della qualità delle attività universitarie;
- d. svolge altresì, alle scadenze previste, tutti gli adempimenti richiesti ai nuclei di valutazione di ateneo, dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dal Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario nonché da altri organismi istituzionali.

Entro il termine di ogni anno, il nucleo presenta al comitato esecutivo e al rettore una relazione sull'attività svolta.

Art. 4

Organizzazione e funzionamento

Il nucleo di valutazione è convocato dal presidente che stabilisce l'ordine del giorno e ne sovrintende i lavori.

In caso di assenza del Presidente, convoca e presiede il nucleo il componente delegato a tal fine.

Il nucleo si riunisce almeno tre volte l'anno.

La convocazione del nucleo deve essere comunicata a tutti i componenti almeno cinque giorni prima della data stabilita per la riunione; l'invio può essere effettuato tramite telegramma, telefax, e-mail o altro mezzo idoneo. Nei casi di urgenza la comunicazione può avvenire anche solo ventiquattro ore prima e può essere comunicata ai componenti tramite qualsiasi mezzo idoneo.

Il nucleo può essere convocato in seduta straordinaria qualora almeno 1/3 dei componenti ne faccia motivata richiesta al presidente, indicando gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

Affinché il nucleo sia validamente costituito e possa quindi operare legittimamente, devono essere presenti la metà più uno dei suoi componenti.

Le deliberazioni e i pareri sono assunti a maggioranza dei presenti; in caso di parità, il voto del presidente vale doppio.

Al termine di ogni seduta viene redatto un verbale sottoscritto dal presidente in cui vengono riportate le deliberazioni assunte e i termini essenziali del dibattito. Copia del verbale viene inviata a tutti i componenti del nucleo. L'ufficio di supporto cura la verbalizzazione.

Le riunioni del nucleo possono svolgersi anche per teleconferenza o videoconferenza. In tal caso, il presidente (o, in caso di sua assenza, colui che lo sostituisce) deve verificare la presenza del numero legale per la valida costituzione della seduta.

Eccezionalmente, qualora si presentassero delle scadenze tali da non permettere l'organizzazione di una riunione, il nucleo di valutazione può approvare dei documenti tramite e-mail; in questo caso, le deliberazioni e i pareri saranno sempre assunti a maggioranza e, in caso di parità, il voto del presidente vale doppio.

Art. 5

Accesso alle informazioni e pubblicità degli atti

L'Università assicura al nucleo il diritto di accesso alle informazioni e ai dati in possesso degli uffici e di ogni altra unità organizzativa, necessari allo svolgimento della propria attività.

L'Università autorizza la diffusione degli atti prodotti dal nucleo, nel rispetto della normativa a tutela della *privacy*.

Art. 6

Risorse

Il comitato esecutivo, in sede di formazione del bilancio preventivo, dispone l'assegnazione delle risorse necessarie al funzionamento del nucleo e allo svolgimento delle attività programmate.